

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1970

relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(70/524/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità economica europea e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di alimenti appropriati e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'alimentazione degli animali è legata sempre più all'impiego di additivi;

considerando che, se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti gli additivi nell'alimentazione degli animali, esse divergono sui principi essenziali; che, di conseguenza, esse incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione;

considerando che per additivi si intendono, in linea generale, le sostanze aventi effetto favorevole sugli alimenti nei quali sono incorporate, nonché sulla produzione animale; che conviene pertanto ammettere gli antibiotici, i quali quando sono utilizzati in piccole dosi, producono effetti fisiologici nutritivi, mentre in dosi elevate la loro azione è quella di sostanze medicamentose;

considerando che l'impiego di questi additivi nell'alimentazione degli animali deve rimanere escluso quando ha per scopo principale la diagnosi, la cura o la prevenzione di malattie; che conviene tuttavia consentire tali sostanze quando hanno unicamente lo scopo di migliorare gli alimenti prevenendo difetti di nutrizione;

considerando d'altra parte che, in una prima fase alcune sostanze puramente medicamentose, come i coccidiostatici, devono essere considerate additivi dal punto di vista dell'alimentazione degli animali, poiché finora quasi tutti gli Stati membri le hanno utilizzate nel quadro di una profilassi collettiva soprattutto nell'avicoltura; che esse saranno comunque nuovamente esaminate qualora sia elaborata una direttiva riguardante gli alimenti medicamentosi;

considerando che il principio di base della presente regolamentazione deve essere che soltanto gli additivi elencati nella direttiva e alle condizioni in essa fissate possono essere contenuti negli alimenti e che essi non possono, salvo le eccezioni previste, essere distribuiti

(¹) GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 20.

in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali;

considerando che, nell'autorizzare l'impiego degli additivi, occorre assicurarsi che essi hanno effetto favorevole sulle caratteristiche degli alimenti nei quali sono incorporati o sulla produzione animale: che essi non devono avere effetti sfavorevoli sulla salute animale e umana, né recare pregiudizio al consumatore dei prodotti animali; che occorre accertare se essi non debbano, attualmente, essere destinati, salvo le eccezioni previste, alla cura o alla profilassi delle malattie ovvero essere riservati, per seri motivi, all'uso medico o veterinario;

considerando che, a causa della situazione particolare di alcuni Stati membri e in particolare dei sistemi di alimentazione differenti, è necessario accordare in taluni casi una possibilità limitata di derogare ai suddetti principi, entro limiti accettabili per la salute degli animali e umana;

considerando che conviene altresì riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere l'utilizzazione di determinati additivi o di abbassare i tenori massimi fissati qualora sia minacciata la salute degli animali o umana, senza tuttavia che gli Stati membri possano avvalersi di questa facoltà per impedire la libera circolazione dei vari prodotti;

considerando che è indispensabile prevedere un'etichettatura speciale per gli alimenti per animali contenenti additivi, di modo che l'utilizzatore sia informato sulla natura degli additivi e protetto contro le frodi; che questa disposizione riguarda in particolare gli alimenti complementari contenenti concentrati di alcuni additivi;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie agli alimenti per gli animali destinati all'esportazione verso paesi terzi, dato che questi ultimi hanno generalmente regolamentazioni diverse;

considerando che, per garantire al momento della commercializzazione l'osservanza dei requisiti fissati per gli additivi, gli Stati membri devono prevedere controlli appropriati;

considerando che gli alimenti per animali conformi a tali requisiti devono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva, occorre applicare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli additivi nell'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono:

- a) *Additivi*: le sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali, possono influire sulle caratteristiche di questi o sulla produzione animale;
- b) *Alimenti per animali*: le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no degli additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale;
- c) *Razione giornaliera*: la quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;
- d) *Alimenti completi*: le miscele di alimenti per gli animali che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
- e) *Alimenti complementari per animali*: le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali;
- f) *Premiscele*: i concentrati di additivi destinati alla fabbricazione industriale degli alimenti composti per gli animali.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che, nel quadro dell'alimentazione animale, soltanto gli additivi elencati nell'allegato I, ed unicamente alle condizioni ivi indicate, possono essere contenuti negli alimenti per animali. Questi additivi non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali.
2. I tenori massimi e minimi indicati all'allegato I si riferiscono agli alimenti completi.
3. La miscela degli additivi enumerati nella presente direttiva è ammessa negli alimenti per animali soltanto se viene rispettata la compatibilità fisico-chimica tra i componenti di suddetta miscela in base agli effetti ricercati.

4. Un antibiotico (allegato I, parte A e allegato II, parte A) può essere mescolato soltanto con un altro antibiotico tranne il caso in cui si tratti di una miscela già prevista nei suddetti allegati. I componenti non possono appartenere allo stesso gruppo chimico. Il tasso massimo consentito per ciascun componente è quello fissato secondo la presente direttiva e ridotto ad un tasso proporzionale alla sua percentuale nella miscela.

5. I coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (allegato I, parte D e allegato II, parte B) non possono essere mescolati tra loro tranne il caso in cui si tratti di una miscela già prevista nei suddetti allegati.

6. Gli Stati membri possono prevedere, per prove pratiche o a fini scientifici, deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 5, sempreché venga effettuato un sufficiente controllo ufficiale.

7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, aumentare, per il loro territorio, il contenuto massimo consentito di antibiotici (allegato I parte A), escluse le sostanze E 709, E 711 e E 712, come segue:

A. Oleandomicina, fino a 25 ppm dell'alimento completo:

- a) per il pollame, escluse le anatre e le oche, dalla schiusa fino al termine della quarta settimana,
- b) per i suini, dalla nascita fino al termine dell'ottava settimana;

B. Tutti gli altri antibiotici, fino a 50 ppm dell'alimento completo:

- a) per il pollame, escluse le anatre e le oche, dalla schiusa fino al termine della quarta settimana,
- b) per i vitelli, gli agnelli e i capretti, dalla nascita fino al termine della sedicesima settimana,
- c) per i suini, dalla nascita fino al termine dell'ottava settimana,
- d) per gli animali da pelliccia.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire nel loro territorio l'impiego

- a) durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, di sostanze comprese in gruppi diversi da quelli elencati nell'allegato I, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti. Questa deroga non si applica alle sostanze ad effetto ormonale o antiormonale;

gato I, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti. Questa deroga non si applica alle sostanze ad effetto ormonale o antiormonale;

b) durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, di sostanze elencate nell'allegato II, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti;

c) di urea per i ruminanti adulti, a condizione che sia stato provato sperimentalmente che i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera A, sono soddisfatti;

d) di molibdeno sino a 2,5 ppm dell'alimento completo;

e) di selenio sino a 0,5 ppm dell'alimento completo;

f) di saccarina.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, entro un termine di due mesi, di qualsiasi misura adottata in applicazione del paragrafo 1 e forniscono le prove documentate sulla cui base ritengono giustificata l'autorizzazione.

Articolo 5

Entro un termine ragionevole dopo l'autorizzazione di un additivo da parte di uno Stato membro sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 6, se l'additivo può essere iscritto nell'allegato I o se la sua autorizzazione deve essere revocata. La Commissione presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera in conformità all'articolo 6.

Articolo 6

1. Il Consiglio su proposta della Commissione e tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche,

— fissa i criteri di purezza degli additivi previsti dalla presente direttiva,

— stabilisce le modifiche da apportare all'allegato I.

2. Per la modifica dell'allegato I, il Consiglio applica i principi seguenti:

A. Una sostanza è iscritta nell'allegato I soltanto quando:

- a) incorporata negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale;

- b) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute animale o umana e se non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
- c) è controllabile dal punto di vista della sua natura e della sua quantità negli alimenti;
- d) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti, è escluso un trattamento o una profilassi delle malattie animali; questa condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, parte D;
- e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale, non deve essere riservata all'uso medico o veterinario.

B. Una sostanza è soppressa nell'allegato I qualora venga meno una delle condizioni elencate al punto A.

Articolo 7

1. Nel caso in cui l'impiego negli alimenti per animali di uno degli additivi elencati nell'allegato I o il suo tenore massimo fissato possano presentare un pericolo per la salute degli animali o umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di quattro mesi, sospendere l'autorizzazione per l'impiego dell'additivo stesso o ridurre il tenore massimo fissato. Ne informa immediatamente la Commissione che consulta gli Stati membri in seno al Comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione del Consiglio del 20 luglio 1970 ⁽¹⁾.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide senza indugio se l'allegato I deve essere modificato ed adotta eventualmente, mediante direttiva, le necessarie modifiche. Ove occorra, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, può altresì prolungare al massimo di un anno il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti complementari, tenuto conto della diluizione prevista per il loro impiego, non possano contenere quantitativi di additivi elencati nella presente direttiva superiori a quelli fissati per gli alimenti completi degli animali.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i tenori di antibiotici (allegato I, parte A), di antiossidanti (allegato I, parte B), di coccidiostatici ed altre sostanze medica-

mentose (allegato I, parte D), di vitamine D (allegato I, parte H, n. 1) e di oligoelementi (allegato I, parte I) degli alimenti complementari e delle premiscele possano superare i quantitativi massimi fissati per gli alimenti completi soltanto nei seguenti casi:

- a) se si tratta di prodotti destinati ai fabbricanti di alimenti composti o ai loro fornitori;
- b) se si tratta di alimenti complementari ammessi da uno Stato membro per essere messi a disposizione di tutti gli utilizzatori, a condizione che i loro tenori di antibiotici, di vitamine D o di oligoelementi non superino il quintuplo del tenore massimo fissato;
- c) se si tratta di alimenti complementari destinati a talune specie animali che possono essere autorizzati da uno Stato membro per essere messi a disposizione di tutti gli utilizzatori sul suo territorio in ragione del sistema particolare di nutrizione ed a condizione che la percentuale non superi:

— per gli antibiotici, 1.000 ppm;

— per gli antiossidanti, nonché per i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, il quintuplo del tenore massimo fissato;

— per le vitamine D, 200.000 UI/kg.

Tale disposizione non è applicabile se si tratta di un'ammissione a norma della lettera b).

2. Un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), può essere concessa soltanto quando l'alimento presenta nella composizione una o più caratteristiche (ad esempio di proteine o di minerali) che garantiscono che è praticamente escluso superare i tenori di additivi fissati per gli alimenti completi o destinare l'alimento ad altre specie di animali. L'autorizzazione di tali alimenti forma l'oggetto di una consultazione preliminare degli Stati membri e della Commissione in seno al Comitato permanente degli alimenti per animali.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per gli animali nei quali sono state incorporate le sostanze sotto elencate possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio è apposta, direttamente o mediante un'etichetta, l'indicazione di tali sostanze con le precisazioni seguenti:

- a) antibiotici: natura, tenore e data limite di garanzia del tenore,
- b) sostanze che hanno effetti antiossidanti: natura,
- c) coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (allegato I, parte D): natura, tenore e condizioni d'impiego previste nell'allegato,

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

- d) sostanze coloranti, compresi i pigmenti, previste all'allegato I, parte F, n. 2: natura,
- e) vitamine A, D e E: natura, tenore e data limite di garanzia del tenore,
- f) rame: tenore, espresso in Cu, quando supera 50 ppm,
- g) additivi consentiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a): natura e tenore,

L'indicazione di tali sostanze avviene secondo la terminologia d'uso.

2. Per le merci alla rinfusa le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere riportate su un documento che accompagna la merce.

3. La presenza di oligoelementi, nonché la presenza di vitamine diverse dalle vitamine A, D e E, di provitamine e di sostanze attive analoghe, può essere indicata soltanto quando tali sostanze sono dosabili secondo i metodi ufficiali d'analisi. In tal caso, si forniranno le indicazioni seguenti:

- a) per gli oligoelementi: natura e tenore,
- b) per le altre sostanze: natura, tenore e data limite di garanzia del tenore.

4. È vietata qualsiasi altra menzione relativa agli additivi diversa da quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti complementari per gli animali, contenenti un tasso di additivi superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali, possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio figurano:

- a) l'indicazione «Alimenti complementari per gli animali» e l'indicazione della natura dell'alimento;
- b) le istruzioni per l'uso e le indicazioni supplementari seguenti: «Questo alimento può essere utilizzato soltanto per ... (specie e categoria di età dell'animale) ... nei limiti di ... grammi al chilogrammo di razione giornaliera».

Queste indicazioni devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato I.

Questa disposizione non si applica ai prodotti destinati ai fabbricanti di alimenti composti o ai loro fornitori.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera b), è compilata in modo che, in caso di utilizzazione conforme alle istruzioni, la proporzione degli additivi non

superi il tenore massimo fissato per gli alimenti completi.

Articolo 12

Per la commercializzazione tra gli Stati membri, le indicazioni di cui agli articoli 10 e 11 saranno redatte almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario.

Articolo 13

Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti per gli animali conformi alle disposizioni della presente direttiva, siano soggetti, per quanto riguarda la presenza o l'assenza di additivi e le indicazioni esterne, soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazioni dovute alle conseguenze dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per accertare l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva non si applica agli alimenti per gli animali per i quali è dimostrato almeno con un'indicazione appropriata che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 17

Nel termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO I

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo	
E 700	A. Antibiotici Zinco bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$ Zn Antibiotico dei polipeptici contenente dal 12 al 20 % di zinco	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6 mesi	5	20	
			Agnelli e capretti	—	5	80	Soltanto succedanei del latte
			Suini	6 mesi	5	20	
				—	5	80	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	5	20	Soltanto succedanei del latte
E 701	Tetraciclina (esspressa come tetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \cdot HCl$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6 mesi	5	20	
			Suini	—	5	80	Soltanto succedanei del latte
E 702	Clorotetraciclina (esspressa come cloro- tetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{23}O_8N_2Cl \cdot HCl$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
				6 mesi	5	80	Soltanto succedanei del latte

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo	
E 702 (<i>seguito</i>)			Vitelli	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	—	5	80	
			Suini	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	5	80	
E 703	Ossitetraciclina (espressa come ossitetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{41}O_9N_3 \cdot HCl$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	—	5	80	
			Suini	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
E 704	Oleandomicina	$C_{38}H_{61}O_{12}N$ (base) Antibiotico delle macrolide	Animali da pelliccia	—	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	2	10	
			Suini	6 mesi	2	10	
				—	5	80	

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	
					minimo	massimo		
					ppm dell'alimento completo			
E 705	Penicillina - G - potassica ⁽¹⁾	$C_{16}H_{18}KN_2O_4S$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20		
E 706	Penicillina - G - sodica	$C_{16}H_{18}NaN_2O_4S$						
E 707	Penicillina - G - procaina ⁽¹⁾	$C_{29}H_{38}N_4O_6 \cdot H_2O$						
E 708	Penicillina - G - benzatina ⁽¹⁾	$C_{48}H_{56}N_6O_8S_2$	Agnelli e capretti	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte	
			Suini	6 mesi	5	80	Soltanto succedanei del latte	
			Animali da pelliccia	—	5	20		
E 709	Penicillina - G - (sodica, procaina)-streptomicina (miscela: 3 parti di a) penicillina - G - (sodica, procaina) e 7 parti di b) streptomicina)	$C_{16}H_{18}NaN_2O_4S$ a) $C_{29}H_{38}N_4O_6 \cdot H_2O$ b) $C_{21}H_{39}O_{12}N_7$	Vitelli	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte	
			Agnelli e capretti	6° mese	5	80	Soltanto succedanei del latte	
			Suini	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte	
			Animali da pelliccia	—	5	80	Soltanto succedanei del latte	

⁽¹⁾ Dosaggio riferito alla penicillina - G - sodica:

1 ppm penicillina - G - Na o - K = 1,66 ppm penicillina - G - procaina = 1,66 UI/kg.

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
		ppm dell'alimento completo					
E 710	Spiramicina	I $C_{46}H_{78}O_{13}N_2$ II $C_{47}H_{80}O_{14}N_2$ base III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ Antibiotico delle macrolidi	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Vitelli	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Agnelli e capretti	6° mese	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Suini	6 mesi	5	20	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	5	20	Soltanto succedanei del latte
E 711	Virginiamicina	I $C_{28}H_{35}N_3O_7$ II $C_{43}H_{49}N_7O_{10}$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	5	20	
			Suini	6 mesi	5	20	
			Animali da pelliccia	—	5	20	
E 712	Flavofosfolipol	$C_{70}H_{124}N_6O_{40}P$	Pollame (salvo anatre, oche, galline ovaiole)	10 settimane	0,5	20	
			Vitelli	6 mesi	6	16	Soltanto succedanei del latte
			Suini	6 mesi	8	16	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	1	20	Soltanto succedanei del latte
			Animali da pelliccia	—	10	20	Soltanto succedanei del latte
					2	4	

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
E 321	B. Sostanze che hanno effetti antiossidanti 1. Tutte le sostanze autorizzate nelle regolamentazioni comunitarie per proteggere da ossidazione le derrate destinate all'alimentazione umana: a) Butilossitoluene (BHT) b) altre	2,6-Diterbutil-p-idrossitoluene 1,2-Didro-6-etossi-2,2,4-trimetilchinolina		—	—	150 100 150	Osservanza delle condizioni fissate per tali sostanze nel quadro delle regolamentazioni comunitarie
E 322	2. Erossichina			—	—	150	
	C. Sostanze aromatizzanti e aperitive Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti.			—	—	—	
E 750	D. Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose Amprolium	Cloridrato del cloruro di 1-(4-amino-2-n-propil-5-pirimidilmetil)-2-picolinio a) Cloridrato di cloruro di 1-(4-amino-2-n-propil-5-pirimidilmetile)-2-picolinio b) estere merilico dell'acido 4-acetamido 2-etossibenzoico	Pollame Galline, tacchini e faraone	—	62,5	125	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno tre giorni prima della macellazione Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno 3 giorni prima della macellazione
E 751	Amproliumtopabato (miscela: 2,5 parti di a) amprolium e 1,6 parti di b) etopabato			—	66,5	133	

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo completo	
E 752	DOT	3,5 Dinitro-O-ortoluamide	Pollame	—	62,5	125	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno 3 giorni prima della macellazione
E 753	Buchinolato	Carbossilato di etil-4-idrossi-6,7-di-isobutossi-3-chinolina	Polli da ingrasso	—	82,5	82,5	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno 3 giorni prima della macellazione
	E. Emulsionanti Tutte le sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie relative ai prodotti alimentari			—	—	—	Osservanza delle condizioni fissate per tali sostanze nel quadro delle regolamentazioni comunitarie
	F. Sostanze coloranti, compresi i pigmenti 1. <i>Carotinoidi e xantofille:</i> Capsantina Beta-Apo-8'-Carotenale Esteri etilico dell'acido Beta-Apo-8'-Carotenoico Luteina Criptoxantina Violaxantina Cantaxantina Zeaxantina	$C_{40}H_{58}O_3$ $C_{30}H_{40}O$ $C_{32}H_{44}O_2$ $C_{40}H_{56}O_2$ $C_{40}H_{56}O$ $C_{40}H_{56}O_4$ $C_{40}H_{52}O_2$ $C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	80 (in totale)	Osservanza delle condizioni fissate nelle regolamentazioni comunitarie in materia di colorazione dei prodotti alimentari
E 160c							
E 160e							
E 160f							
E 161b							
E 161c							
E 161e							
E 161g							
E 161h							

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo ppm dell'alimento completo	massimo	
	2. Tutte le altre sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari			—	—	—	Consentite negli alimenti per animali soltanto: a) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; ii) cereali o farine di manioca denaturati con sostanze coloranti rosse consentite; o iii) altre materie di base denaturate con sostanze consentite o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione; e b) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie.
E 400	G. Stabilizzanti Acidi alginici						
E 401	Alginato di sodio						
E 404	Alginato di calcio						
E 410	Agar-agar						
E 411	Carrageen, carragenine carragenati e carragenani						
E 412	Farina di semi di carrube						
E 415	Gomma agraadante						
E 416	Gomma arabica						
E 440	Sostanze pectiche						

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore massimo U.L./kg dell'alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni	
E 670	H. Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 1. Vitamina D ₂		Suini Suinetti Bovini Ovini Vitelli Cavalli Altre specie (salvo il pollame)	— — — — — —	2.000 10.000 4.000 4.000 10.000 4.000 2.000	Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata
E 671	Vitamina D ₃ 2. Tutte le sostanze del gruppo, salvo la vitamina D		Suini Suinetti Bovini Ovini Vitelli Cavalli Galline ovaiole Altro pollame Altre specie	— — — — — — —	2.000 10.000 4.000 4.000 10.000 4.000 3.000 2.000 2.000	Soltanto succedanei del latte Soltanto succedanei del latte	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata

N. CEE	Elementi	Additivi	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo
E 1	I. Oligo-elementi Ferro-Fe	Fumarato ferroso Cittrato ferroso Carbonato ferroso Cloruro ferroso Cloruro ferrico Ossido ferrico Solfato ferroso	$\text{FeC}_4\text{H}_6\text{O}_4$ $\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ FeCO_3 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Fe_2O_3 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	1250 (in totale)
E 2	Iodio-I	Iodato di calcio Iodato di calcio anidro Ioduro di sodio Ioduro di potassio	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$ NaI KI	40 (in totale)
E 3	Cobalto-Co	Acetato di cobalto Carbonato basico di cobalto Cloruro di cobalto Solfato di cobalto Solfato di cobalto monoidratato Nitrato di cobalto	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO}) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ $\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)
E 4	Rame-Cu	Acetato di rame	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Suini: 125 (in totale) altre specie animali: 50 (in totale)

N. CEE	Elementi	Additivi	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo
E 4 (<i>seguito</i>)		Carbonato basico di rame monoidrato Cloruro ramico Ossido ramico Solfato ramico	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{CuCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ CuO $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$	
E 5	Manganese-Mn	Carbonato manganoso Cloruro manganoso Fosfato acido di manganese Ossido manganoso Ossido manganico Solfato manganoso Solfato manganoso monoidrato	MnCO_3 $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ $\text{MnHPO}_4 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ MnO Mn_2O_3 $\text{MnSO}_4 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)
E 6	Zinco-Zn	Lattato di zinco Acetato di zinco Carbonato di zinco Cloruro di zinco monoidrato Ossido di zinco Solfato di zinco Solfato di zinco monoidrato	$\text{Zn}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ $\text{Zn}(\text{CH}_3 \cdot \text{COO})_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ ZnCO_3 $\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ZnO $\text{ZnSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)

ALLEGATO II

N.	Additivi	Designazione chimica, descrizione
A. Antibiotici		
1	Manganese-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$ Mn, complesso manganese dei polipeptidi
2	Eritromicina	$C_{37}H_{67}O_{13}N$ (base), macrolide
3	Igromicina B	$C_{15}H_{28}O_{10}N_2$
4	Neomicina	$C_{23}H_{46}O_{12}N_6$
5	Soframicina	Peso molecolare: da 1400 a 1500 circa
6	Tilosina	$C_{45}H_{79}O_{17}N$ (base), macrolide
B. Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose		
1	Decoquate	$C_{24}H_{35}O_5N$ Decilossi-6-etossi-7-idrossi-4-chinolina-carbossilato d'etile-3
2	Dimetridazolo	1,2-Dimetil-5-nitroimidazolo
3	Endeptina A (acetile-neptina)	2-acetilammina-5-nitrotiazolo
4	Furazolidone	N-(5-nitro-2-furfurilidene)-3-amino-2-ossazolidone
5	Meticlorpindolo	3,5-Diclor-2,6-dimetil-4-piridinolo
6	Nicarbazina	4,4-dinitrocarbanilide-2-idrossi-4,6-dimetilpirimidina
7	Nitrofurazone	5-nitro-2-furfurilidene-semicarbazone
8	Sulfachinossalina	2-Sulfanilammidochinossalina
9	Whytsin (Sulfachinossalina + Pirimetamina)	2-Sulfanilammidochinossalina + 2,4-diamino-5-4-Clorofenil-6-etilpirimidina
10	(Sulfachinossalina + Diaveridina)	2-Sulfanilammidochinossalina + 2,4 diamino-5-(3,4 dimetossibenzile-pirimidina)
11	(Sulfadimerossina + Diaveridina)	2,4-dimetossi-6-sulfanilamide-1,3-diazina + 2,4-diamina-5-(3,4 dimetossibenzile-pirimidina)
12	Ronidazol	(1-metil-5-nitroimidazol-2-yl)-metilcarbamato
13	Bifuran (nitrofurazone + furazolidone)	5-nitro-2-furfurilidene-semicarbazone + N-(5-nitro-2-furfurilidene)-3-amino-2-ossazolidone
14	Metilbenzochinato	$C_{22}H_{23}O_4N$
15	Piperazina	
16	Nitrovina	1,5-di(5-nitro-2-furyl)-1,4-pentadien-3-on-amidenidrazon-HCl
C. Emulsionanti		
1	Polietilenelegicoesteri	
2	Tween 80	Polioossietilene Sorbitan-mono-oleato

N.	Additivi	Designazione chimica, descrizione
D. Stabilizzanti		
1	Carbosimmetilcellulosa	$[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_2COONa)_y]_n$ $x = \text{da } 2,00 \text{ a } 2,40$ $y = \text{da } 1,00 \text{ a } 0,60$ $x + y = 3,00$
2	Eteri di cellulosa	
3	Gelatina	
E. Altri additivi		
1	Lignosolfonati Caolino (sostanze utilizzate come legante per la granula- zione degli alimenti)	
2	Silice e sali del silicio (agente disperdente e antiagglutinante)	
3	Acido propionico e suoi sali	$C_3H_6O_2$
4	Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$
5	Mixoxantofina	$C_{40}H_{56}O_7$ o $C_{40}H_{58}O_7$